

Pubblicato il 10/11/2016



N. 07147 /2016 REG.PROV.CAU.
N. 10718/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA



T.A.R. LAZIO
UFFICIO COPI
DIRITTI ASSOLTI CON
ARCHE SULLA RICHIESTA



F. FUNZIONARIO

sul ricorso numero di registro generale 10718 del 2016, proposto da:

Comune di Tarvisio, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Billiani C.F. BLLTRS68A44F839P, con domicilio eletto presso l'avv. Ugo De Luca in Roma, via Federico Rosazza, 32;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

nei confronti di

Comune di Rive D'Arcano, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota del 6.6.2016, prot. n. 12079, del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali, avente ad oggetto

"Programma 6000 Campanili - Comune di Tarvisio (UD) - sentenza Tar Lazio 10622/2015 - nuovi progetti di interventi";

- tutti gli atti preparatori, presupposti, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del 9 novembre 2016 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 55 c.p.a. per la concessione della tutela cautelare richiesta, in relazione principalmente ai profili di "fumus" individuabili nella censura che contesta l'individuazione di una rinuncia implicita al finanziamento richiesto e oggetto di pronuncia di questo TAR passata in giudicato (n. 10622/2015);

Considerato che il Ministero intimato dovrà quindi rivalutare il procedimento alla luce di quanto osservato nella presente ordinanza;

Considerato che il ricorso risulta notificato a un solo Comune controinteressato e che, in relazione alla fase di merito, il Collegio ritiene necessaria l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, c.p.a., nei confronti di tutti gli altri comuni collocatisi in posizione utile e individuati come destinatari delle risorse di cui al "Programma 6000 Campanili";

Considerato che, per l'elevato numero degli stessi, il Collegio ritiene di poter



autorizzare l'adempimento mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della presente ordinanza, di un sunto del ricorso introduttivo e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a.;

- ritenuto che, a tal fine, il ricorrente dovrà provvedere entro il termine decadenziale di 50 (cinquanta) giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica del ricorso introduttivo e della presente ordinanza;

- ritenuto che la prova della avvenuta notifica, nei modi suindicati, dovrà essere depositata, a cura di parte ricorrente, nei successivi 30 (trenta) giorni dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, a pena di decadenza;

Considerato che le spese della presente fase possono compensarsi per la peculiarità della fattispecie;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto:

- a) sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, salvi ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 5 aprile 2017;
- c) autorizza parte ricorrente a procedere alla integrazione del contraddittorio processuale, con le modalità e i termini indicati in motivazione.

Compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:



Carmine Volpe, Presidente

Ivo Correale, Consigliere, Estensore

Lucia Maria Brancatelli, Referendario

L'ESTENSORE

Ivo Correale

IL PRESIDENTE

Carmine Volpe

IL SEGRETARIO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – SEDE DI ROMA
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Dirigente/Funziionario del Tar del Lazio - Roma attesta, ai sensi dell'art. 23 del CAD, che il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD.

I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

La presente copia si compone di complessivi n. 2 fogli, per complessive 2 pagine. In allegato è inclusa la presente, tutti firmati dal sottoscritto/a.

Roma, **18 NOV. 2016**



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
- Stefania ALLEGRI -

An Ugo De Luca
Via F Rosazza 32
00153 Roma
3381413191

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO-REGIONALE

PER IL LAZIO

RICORSO

Per il **Comune di Tarvisio (UD)**, in persona del Sindaco Dott. Renato CARLANTONI, con sede in Tarvisio (UD), Via Roma 3, P.I. e C.F. 00251670303, difeso e rappresentato, giusta procura a margine del presente atto, in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. 127/2016, determina n. 308/2016 dall'Avv. Teresa BILLIANI (C.F. BLLTRS68A44F8339P), del Foro di Trieste, con studio in Trieste, Via Mazzini della Libertà 13, eleggendo domicilio presso l'Avv. Ugo DE LUCA, in Roma, Via Federico Rosazza 32

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, (C.F. 9743991058) in persona del Ministro in carica *pro tempore*, con sede in Roma, Via Nomentana

2

nonché contro

Comune di Rive D'Arcano (UD), (P.IVA 00460120306) in persona del legale rappresentante in carica *pro tempore*, con sede in Rive D'Arcano, Piazza I

Maggio 1

T.A.R. LAZIO
UFFICIO COP
DIRITTI ASSOLTI COA
ARCHIVIAZIONE



FUNZIONARIO

ORIGINALE
si Notificati oggi ultimo
giorno 5/9/2016

PROCURA

Il sottoscritto Dott. Renato CARLANTONI, Sindaco e legale rappresentante del Comune di Tarvisio, delega l'Avv. Teresa BILLIANI a rappresentare e difendere il Comune di Tarvisio nel presente giudizio, in ogni sua fase, stato o grado, compresa l'eventuale fase di riassunzione, opposizione e/o impugnazione, l'eventuale esecuzione, anche riproposta, ed eventuali fasi di opposizione alla stessa, nonché in eventuali procedure cautelari e/o inibitorie, conferendo ogni più ampia facoltà necessaria al buon fine dell'incarico, inclusa quella di transigere e conciliare le liti, chiamare in causa, proporre querela di falso, svolgere o proporre domanda riconvenzionale, interporre reclami o gravami, promuovere o resistere in procedimenti cautelari, riscuotere somme, dare quietanza, rinunciare agli atti, nominare altri procuratori e farsi sostituire.

Marina altresì di voler eleggere domicilio ai fini del suddetto giudizio presso l'Avv. Ugo De Luca in Roma, Via F. Rosazza 32.

Informato sul contenuto degli artt. 10, 11 e 13 del D.Leg.vo n. 196/2003, acconsente al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali e sensibili che lo riguardano anche con mezzi informatizzati, per le finalità e gli adempimenti connessi alla presente procura.

(colmezzo, li)

Dott. Renato CARLANTONI
(Sindaco del Comune di Tarvisio)

E' autentica

(colmezzo, li)

Avv. Teresa BILLIANI

- RESISTENTE -

- CONROINTERESSATO -

per l'annullamento, previa sospensione

- della nota dd. 06.06.2016, Prot. n. 12079, del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali, avente ad oggetto "*Programma 6000 Campanili - Comune di TARVISIO (UD)*"
- *Sentenza TAR Lazio 10622/2015 - Nuovi progetti di Interventi*";
- tutti gli atti preparatori, presupposti, connessi e consequenziali.

* * *

Con il presente atto, il Comune di Tarvisio, come in epigrafe difeso e rappresentato, espone quanto in appresso:

Premessa

- Con ricorso introduttivo dd. 14.04.2014 promosso avverso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Comune di Rive d'Arcano, e successivo ricorso per motivi aggiunti dd. 31.05.2014, il Comune di Tarvisio, impugnava innanzi al T.A.R. per il Lazio, (sub R.G. 5756/2014), chiedendone l'annullamento, rispettivamente:
 1. il Decreto n. 46, dd. 13.02.2014, del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Maurizio LUPI, con il quale è stato "*approvato il Programma degli interventi che accedono al finanziamento, allegato al presente decreto sotto la lettera A, nei limiti dell'importo reso disponibile dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in attuazione del Primo Programma 6000 Campanili di cui all'art. 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98*";

2. gli atti inviati al Comune di Tarvisio dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tramite posta certificata dd. 06.05.2014, Prot. n. 7248, avente ad oggetto *"1° Programma 6000 Campanili - Intervento 0408 - Comune di Tarvisio - Trasmissione Nota n. 3754 del 18.03.2014"*, in particolare:

A) la risposta fornita dal Direttore Generale della Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali, Giovanni GUGLIELMI, con la quale si evidenzia che *"dai riscontri effettuati si è rilevato che questa Amministrazione ha riscontrato tale richiesta con la nota n. 3754 del 18.3.2014 che si allega in copia, ma che mero errore materiale nel digitare l'indirizzo e-mail è stato inserito "fgv" anziché "fvg" come si rileva dall'attestato di accettazione dell'e-mail, che si allega"*;

B) la risposta fornita dal Direttore Generale della Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali, Giovanni GUGLIELMI, ove si rappresenta che *"In esito alla nota n. 3171 del 28.2.2014 di codesto Comune si comunica che nell'ambito della riserva stabilita dall'art. 6 c. 4 della convenzione MIT-ANCI relativamente alla Regione Friuli Venezia Giulia sono state valutate le istanze in ordine di arrivo. L'istanza del Comune di Tarvisio è risultata non ammissibile in quanto l'istanza di finanziamento ed i relativi allegati, è stata approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 145 del 10 settembre 2013 e cioè in data antecedente all'approvazione della Convenzione e del relativo Atto Aggiuntivo, rispettivamente del 13 settembre 2013 e 30 settembre 2013, nonché della pubblicazione sulla GURI, avvenuta in data 9.10.2013"*;

- in buona sostanza, il Comune di Tarvisio ritenendo illegittima la non ammissione al Programma 6000 Campanili della istanza di finanziamento per un importo pari a € 1.000.000,00, chiedeva, fra l'altro, l'annullamento della graduatoria approvata con il predetto Decreto;
- all'esito del giudizio, il T.A.R. per il Lazio, Sezione Terza, Presidente Dott. Francesco CORSARO, con Sentenza n. 10622 depositata il 04.08.2015 (Estensore Dott. Achille SINATRA), accoglieva il ricorso e i motivi aggiunti, annullando gli atti impugnati, sopra citati, condannando, altresì, la parte resistente al pagamento delle spese legali. Eloquente un passaggio della motivazione: "Si deve allora ritenere che il Comune di Tarvisio avrebbe dovuto essere collocato in posizione utile a ricevere il finanziamento per il progetto proposto" (doc. 1);
- nel prosieguo, il Comune di Tarvisio notificava la suddetta Sentenza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (da ora innanzi M.I.T.), presso il domicilio eletto. Avverso tale decisione il M.I.T. non promuoveva appello. Conseguentemente la Sentenza n. 10622/2015 del T.A.R. per il Lazio passava in giudicato (doc. 2);
- trascorsi alcuni mesi, il Comune di Tarvisio nulla ricevendo dal M.I.T.
 - nonostante la Sentenza *de qua* fosse divenuta definitiva - inviava a quest'ultimo, in data 24.05.2016, Prot. n. 6785, una richiesta avente ad oggetto la liquidazione del finanziamento presentata nell'ambito del Programma 6000 Campanili (doc. 3);

- ebbene. Come un fulmine a ciel sereno, il M.I.T. trasmetteva con propria PEC la nota dd. 06.06.2016, Prot. n. 12079, in questa sede impugnata, (inviata tuttavia all'indirizzo di posta elettronica ordinaria del Comune di Tarvisio!) con la quale comunicava, incredibilmente, a quest'ultimo che *“questa Direzione non può dare corso alla richiesta formulata da Codesto Comune con la suddetta nota del 24.05.2016”*, in quanto (doc. 4):

“ - Il Comune di Tarvisio ha partecipato al bando per l'accesso ai finanziamenti del Primo Programma 6000 Campanili e la sua richiesta, in quanto valutata non ammissibile, non è stata inserita nell'elenco dei comuni ammessi a finanziamento con il D.M. n. 46 del 13.02.2014.

- A seguito del mancato inserimento della propria richiesta nel suddetto elenco il Comune di Tarvisio ha proposto ricorso al TAR Lazio che, con la sentenza n. 10622/15, pervenuta a questa Direzione con la nota dell'Avvocatura Generale dello Stato n. 404456 del 14.09.2015, lo ha accolto.

- Nel frattempo il Comune di Tarvisio ha inteso partecipare anche al successivo bando, denominato Nuovi Progetti di Interventi, le cui modalità di partecipazione erano definite dalla Convenzione MIT-ANCI n. 3004 del 5.03.15, presentando la propria istanza di data 13.05.2015.

- Il suddetto bando prevedeva espressamente la non ammissibilità a finanziamento per i comuni che avevano già beneficiato delle risorse del precedente Programma 6000 Campanili.

- La nuova istanza del Comune di Tarvisio relativa al Programma Nuovi Progetti di Interventi è stata valutata ammissibile ed inserita

nell'elenco dei comuni finanziati con il D.M. n. 284 del 7.08.2015, antecedente all'acquisizione della Sentenza del TAR Lazio.

- A seguito di tale inserimento il Comune di Tarvisio ha trasmesso con nota n. 13900 in data 19.10.2015, successiva all'acquisizione della Sentenza del TAR Lazio, il Disciplinare regolante i rapporti per l'erogazione del finanziamento relativo al Programma Nuovi Progetti di Interventi, sottoscritto dal Sindaco, costituendo tale sottoscrizione e trasmissione implicita rinuncia al precedente finanziamento del Programma 6000 Campanili, stante l'esplicita previsione di non ammissibilità dell'accesso ad entrambi i finanziamenti.

- I successivi sviluppi seguiti dal Comune di Tarvisio per dare attuazione al suddetto Disciplinare (determina a contrarre, aggiudicazione definitiva, richiesta di erogazione del 1° rateo), confermano la volontà del comune di Tarvisio di usufruire del finanziamento concesso per il Programma Nuovi Progetti di Interventi, comportando ciò esplicita rinuncia al finanziamento del precedente Programma 6000 Campanili anche a seguito della Sentenza del TAR Lazio, già nota al momento della sottoscrizione del Disciplinare”;

- il provvedimento impugnato è illegittimo e deve essere annullato per i seguenti

MOTIVI

Violazione di legge. Violazione dell'art. 97 Costituzione. Violazione del principio del buon andamento, imparzialità e trasparenza della p.a. Eccesso di potere sotto i profili del difetto dei presupposti, dell'errata

motivazione, manifesta ingiustizia e illogicità, erronea valutazione dei fatti e dei presupposti. Violazione della Legge 241/1990 sotto il profilo della violazione dei principi del giusto procedimento. Violazione dei principi di buona fede posto in capo alla P.A. E di legittimo affidamento.

- In via preliminare, facendo un passo indietro, si rende necessario - alla luce della fuorviante versione fornita dal M.I.T nel provvedimento in questa sede impugnato (*sub* doc. 4) - rappresentare le seguenti circostanze:

1. successivamente alla proposizione del ricorso promosso contro il provvedimento di non ammissibilità al Programma 6000 Campanili e antecedentemente al deposito della Sentenza n. 10622/2015, avvenuto come già detto in data 04.08.2015, il Comune di Tarvisio presentava al M.I.T., in data 12.05.2015, una richiesta di contributo nell'ambito di un nuovo Programma Ministeriale denominato "*Nuovi Progetti di Interventi*". Per mera completezza, si precisa che quest'ultimo Programma era stato approvato con Decreto n. 88, dd. 06.03.2015, successivamente, pertanto, alla proposizione del predetto ricorso *sub* R.G. 5756/2014 (docc. 5-6);
2. il Comune di Tarvisio, consapevole della previsione di cui all'art. 3, comma 4, della Convenzione stipulata tra M.I.T. e A.N.C.I. in seno al Programma "*Nuovi Progetti di Interventi*" - secondo la quale "*non possono presentare istanza di contributo finanziario i Comuni beneficiari del finanziamento o dei rifinanziamenti previsti a favore delle richieste già presentate ai sensi del comma 9 dell'art. 18 del*

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 [n.d.r. Programma 6000 Campanili]” - inoltrava legittimamente la propria domanda (doc. 7).
Infatti, l'odierno ricorrente non era beneficiario di alcun finanziamento nell'ambito del Programma 6000 Campanili, posto che non era stato ammesso allo stesso, né tantomeno a quell'epoca (12.05.2015) era nemmeno noto l'esito del ricorso promosso innanzi all'Ill.mo T.A.R. adito (Sentenza depositata il 04.08.2015);

3. va detto che il Comune di Tarvisio partecipava all'ulteriore Programma Nuovi Progetti di Interventi per evitare di perdere anche tale opportunità di finanziamento pubblico. Nel caso di specie l'intervento, che aveva ad oggetto un progetto di riqualificazione urbana per un importo di € 270.000,00, veniva inserito nell'elenco degli interventi ammessi a finanziamento, come da nota del M.I.T., dd. 12.10.2015, Prot. n. 14872, con la quale il Ministero trasmetteva all'Ente locale il “Disciplinare” da sottoscrivere (doc. 8);
4. il Comune dava legittimamente corso a tale adempimento, come evidenziato nella nota di data 19.10.2015, Prot. n. 13900 (doc. 9), in considerazione del fatto che pure allora non risultava, a nessun titolo, beneficiario del finanziamento del Programma 6000 Campanili.
Infatti, nonostante il deposito della Sentenza n. 10622/2015, avvenuto in data 04.08.2015, non era pervenuto alcun cenno, alcuna notizia, alcun atto al Comune da parte del M.I.T.;
5. **a questo punto, il Comune di Tarvisio non comprendendo per quale ragione non fosse ancora giunto il finanziamento di €**

1.000.000,00 richiesto nell'ambito del Programma 6000 Campanili

- visto, peraltro, che nelle more la Sentenza n. 10622/2015, con la quale era stato, fra l'altro, disposto l'annullamento della graduatoria, era passata in giudicato - inviava, in data 24.05.2016, Prot. n. 6785 (sub doc. 3) una apposita istanza al M.I.T. per ottenere la liquidazione dell'importo spettante;

6. come già evidenziato, il M.I.T., con nota dd. 06.06.2016, (sub doc. 4), respingeva la predetta richiesta osservando, fra l'altro, che:

- la sottoscrizione, da parte del Comune di Tarvisio, del Disciplinare relativo al Programma Nuovi Progetti di Interventi, trasmesso in data 19.10.2015, costituiva *"implicita rinuncia al precedente finanziamento del Programma 6000 Campanili, stante l'esplicita previsione di non ammissibilità dell'accesso ad entrambi i finanziamenti"* ;

- *"i successivi sviluppi seguiti dal Comune di Tarvisio per dare attuazione al suddetto Disciplinare (richiesta erogazione 1° rateo) confermano la volontà del Comune di Tarvisio di usufruire del finanziamento concesso per il Programma Nuovi Progetti di Interventi, comportando ciò implicita rinuncia al finanziamento del precedente Programma 6000 Campanili, anche a seguito della Sentenza del TAR Lazio, già nota al momento della sottoscrizione del Disciplinare"*;

7. **ma non è tutto, il giorno 07.06.2016 - data, si badi, successiva alla richiesta formulata dal Comune di Tarvisio (24.05.2016) con riferimento al Programma 6000 Campanili, nonché alla conseguente risposta trasmessa dal Ministero (06.06.2016) - la**

parte resistente autorizzava, con apposito Decreto, il pagamento del 1° rateo dell'intervento inserito nel Programma Nuovi Progetti di Interventi (doc. 10);

- ora. Risulta palesemente illegittimo il *modus procedendi* posto in essere dal M.I.T. contrastante con i principi di correttezza, buona fede, razionalità, logicità, che dovrebbero contraddistinguere l'operato e l'attività della pubblica amministrazione;
- a tal proposito, non può sottacersi che il M.I.T., del tutto arbitrariamente, pur di negare, per l'ennesima volta, al Comune di Tarvisio il finanziamento relativo al Programma 6000 Campanili, pari a € 1.000.000,00, ha invocato delle circostanze prive di fondamento giuridico e del tutto fuorvianti;
- fa specie l'assoluta disinvoltura con la quale il Ministero fa discendere dalla sottoscrizione del Disciplinare di un altro Programma, la *"implicita rinuncia al precedente finanziamento del Programma 6000 Campanili stante l'esplicita previsione di non ammissibilità all'accesso ad entrambi i finanziamenti"*;
- **ebbene. Ciò non corrisponde assolutamente al vero. L'unica previsione contenuta nella Convenzione tra M.I.T. e A.N.C.I., afferente il Programma Nuovi Progetti di Interventi - richiamata, si badi, dallo stesso M.I.T., nell'atto impugnato - stabilisce, all'art. 3, comma 4, che "Non possono presentare istanza di contributo i Comuni beneficiari del finanziamento o dei rifinanziamenti previsti**

a favore delle richieste già presentate ai sensi del comma 9 dell'art. 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69";

- a ben vedere, da tale disposizione ne discende unicamente che:

1. al momento della presentazione della "istanza di contributo",

in seno al Programma Nuovi Progetti di Interventi, il soggetto richiedente non doveva essere un beneficiario del Programma 6000 Campanili. Il Comune di Tarvisio era legittimato a inoltrare la propria domanda contributiva in quanto al momento della stessa (12.05.2015) non era beneficiario di alcunchè, visto che la sua istanza non compariva nella graduatoria impugnata;

2. qualora il soggetto proponente, al momento della presentazione della richiesta, fosse stato beneficiario di un finanziamento a valere sul Programma 6000 Campanili, il M.I.T. non avrebbe dovuto accogliere la richiesta presentata;

- **secondo la tesi del Ministero il Comune di Tarvisio avrebbe implicitamente rinunciato a € 1.000.000,00 a fronte di € 270.000,00? Ciò ha dell'incredibile!**

Questo è solo il frutto della fuorviante e astuta condotta del Ministero che così conseguirebbe un risparmio di € 730.000,00!

- **la verità è invece un'altra!**

Il Comune di Tarvisio non ha rinunciato al finanziamento richiesto nell'ambito del Programma 6000 Campanili, per il quale ha dovuto promuovere, a fronte

dell'illegittima non ammissione alla graduatoria, il noto ricorso innanzi al T.A.R. adito.

A tutt'oggi, ed è questa la sostanza della questione, l'Ente ricorrente non risulta beneficiario di tale finanziamento, posto che NULLA è accaduto successivamente al deposito della Sentenza n. 10622/2015, alla sua notifica da parte del Comune ed al passaggio in giudicato della stessa!

- **il fatto di diventare beneficiario del finanziamento a valere sul Programma 6000 Campanili (il Comune di Tarvisio lo sta chiedendo dal 2014!) avrebbe semplicemente comportato l'eventuale revoca del secondo contributo da parte del M.I.T.;**
- **il M.I.T., per contro, non ha operato secondo buona fede, creando pretestuosamente una commistione tra i 2 Programmi citati, non dando scampo al Comune.**

Prova provata di un tanto è la circostanza secondo la quale il Ministero, successivamente alla richiesta di liquidazione del contributo 6000 Campanili inviata dal Comune di Tarvisio in data 24.05.2016, anziché liquidare il primo, ha addirittura autorizzato, in data 07.06.2016, in seno al Programma Nuovi Progetti di Interventi, il pagamento della prima rata, non preceduta, si badi da alcuna espressa richiesta del Comune ricorrente, come per contro sostenuto dal M.I.T.;

- **la motivazione addotta dal M.I.T., a giustificazione del mancato riconoscimento dell'importo di € 1.000.000,00, non può essere ritenuta legittima: il Comune ha subito e continua a subire una manifesta e grave ingiustizia;**

- da ultimo, in via subordinata, si osserva paradossalmente che - seguendo pedissequamente il dettato normativo in esame - il Comune di Tarvisio avrebbe il diritto ad ottenere anche il contributo relativo al Programma Nuovi Progetti di Interventi, il cui importo è pari a € 270.000,00, visto e considerato che l'art. 3, comma 4, della Convenzione stipulata tra M.I.T. e A.N.C.I. (*sub* doc. 7), preclude la sola presentazione della richiesta di contributo ai soggetti che al momento della stessa siano beneficiari del finanziamento di cui al Programma 6000 Campanili. In buona sostanza, la circostanza di diventare beneficiari del primo contributo in data successiva alla presentazione della domanda del secondo canale di finanziamento, non esclude, in linea teorica, di conseguire anche l'erogazione dei fondi a valere sul Programma Nuovi Progetti di Interventi.

SULLA SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO

In ordine al *fumus boni iuris* si richiama quanto già esposto.

Per quanto concerne il *periculum in mora*, si rappresenta che qualora non venisse sospeso il provvedimento impugnato e il M.I.T. non darebbe corso alla richiesta formulata dal Comune di Tarvisio, in data 24.05.2016, Prot. n. 6785, con conseguente grave pregiudizio economico a danno di quest'ultimo, vista l'entità dell'importo, tenuto conto, altresì, del rilevante impatto che gli interventi da finanziare avrebbero sul territorio comunale.

* * *

Alla luce di quanto sinora esposto, il Comune di Tarvisio, in persona del Sindaco Dott. Renato CARLANTONI, come in epigrafe rappresentato e difeso

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio:

- Voglia, in via cautelare, sospendere l'efficacia della nota dd. 06.06.2016, Prot. n. 12079, del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali, avente ad oggetto *"Programma 6000 Campanili - Comune di TARVISIO (UD) - Sentenza TAR Lazio 10622/2015 - Nuovi progetti di Interventi"*, adottando qualsivoglia provvedimento di natura cautelare diretto a garantire al Comune di Tarvisio, la liquidazione dell'importo di 1.000.000,00 di euro, relativo al Programma 6000 Campanili.
- Voglia, nel merito, annullare la nota dd. 06.06.2016, Prot. n. 12079, del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali, avente ad oggetto *"Programma 6000 Campanili - Comune di TARVISIO (UD) - Sentenza TAR Lazio 10622/2015 - Nuovi progetti di Interventi"*, nonché tutti gli atti preparatori, presupposti, connessi e consequenziali, ordinando al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di dare corso alla richiesta

formulata dal Comune di Tarvisio in data 24.05.2016, Prot. n. 6785 (*sub* doc. 3).

- Voglia condannare il Ministero resistente alla rifusione delle spese, diritti ed onorari di lite, ivi compreso il contributo unificato.

Con riserva di ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di formulare motivi aggiunti.

Si dimettono i seguenti documenti:

1. Sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sezione Terza, n. 10622/2015;
2. notifica della Sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sezione Terza, n. 10622/2015 presso il domicilio eletto del M.I.T.;
3. richiesta del Comune di Tarvisio, dd. 24.05.2016, Prot. n. 6785;
4. nota del M.I.T., dd. 06.06.2016, Prot. n. 12079;
5. Decreto del M.I.T., dd. 06.03.2015, n. 88;
6. richiesta di contributo del Comune di Tarvisio, dd. 12.05.2015, Prot. n. 6127;
7. Convenzione tra M.I.T. e A.N.C.I., dd. 05.03.2015;
8. nota del M.I.T., dd. 12.10.2015, Prot. n. 14872;
9. nota del Comune di Tarvisio, dd. 19.10.2015, Prot. n. 13900;
10. nota del M.I.T., dd. 07.06.2016, Prot. n. 12205;
11. deliberazione della Giunta del Comune di Tarvisio n. 127/2016;
12. determina del Comune di Tarvisio n. 308/2016.

Si dichiara che il contributo unificato ammonta ad € 650,00.

Ai fini delle comunicazioni, si riportano di seguito i recapiti:

Fax 040.348900 - PEC teresa.billiani@avvocatitriestepec.it

ORIGINALE

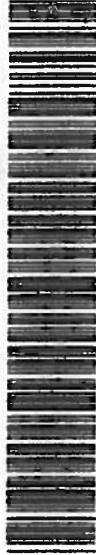
UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

CASSA **3** /2016 Cron. **19.504** Dest. **1/3** Data Ric. **05/09/2016** Settore **1** Zona **23**

Richiedente: **AVV UGO DE LUCA**

Relazione di Notificazione **UE TIMO GIORNO**

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE**



ROMA - VIA NOMENTANA, 2

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificatasi per

in addetto alla ricezione atti

Fabio Ciompi

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata, ai sensi di legge.

Roma, **05-9-2016**

Firma Portiere/vicino di casa _____

L'Ufficiale Giudiziario

Compiato avviso ex art. ☐ 139 ☐ 660 c.p.c. Roma, _____

L'Ufficiale Giudiziario

Spedita Raccomandata N. _____ Roma, _____

Ai sensi dell'art. 140 c.p.c., curando il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero cronologico, nella Casa Comunale di Roma, per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio e/o per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

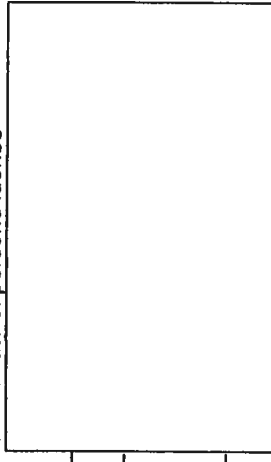
Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____

Pervenuto ed effettuato deposito. Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____

Ritirata copia. _____ L'impiegato comunale _____

Eseguita affissione a norma di legge. Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____

Spedita Raccomandata A.R. N. _____ Roma, _____





ORIGINALE

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

CASSA **3** /2016 Cron. **19.504** Dest. **2/3**

Data Ric. **05/09/2016**

Settore **6**

Zona **104**

Richiedente: **AVV UGO DE LUCA**

Relazione di Notificazione **ULTIMO GIORNO**

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE, PRESSO L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, IN PERSONA DEL LEG. RAPPR. PRO TEMPORE**



ROMA - VIA DEI PORTOGHESI, 12

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificatasi per _____

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone _____

Roma, _____

Firma Portiere/vicino di casa _____

Compiuto avviso ex art. ☐ 139 ☐ 660 c.p.c. Roma, _____

Spedita Raccomandata N. _____

Roma, _____

Ai sensi dell'art. 140 c.p.c., curando il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata, con lista di numero cronologico, nella Casa Comunale di Roma, per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio e/o per l'assenza o rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

Roma, _____

L'Ufficiale Giudiziario _____

Pervenuto ed effettuato deposito. Roma, _____

L'Ufficiale Giudiziario _____

Ritirata copia. _____

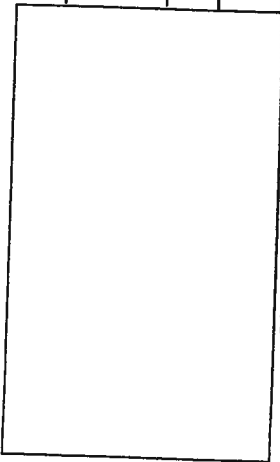
L'Impiegato comunale _____

Eseguita affissione a norma di legge. Roma, _____

L'Ufficiale Giudiziario _____

Spedita Raccomandata A.R. N. _____

Roma, _____



È mani di CARLA GABRIELLI
Impiegata Reclutata
Oggi 5 SET 2016
L'Ufficiale Giudiziario

ORIGINALE

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

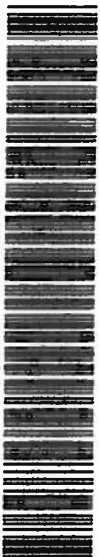
CASSA **3** /2016 Cron. **19.504** Dest. **3/3**

Data Ric. **05/09/2016** Trasl. **0,00** Sp.postale **8,40**

Richiedente: **AVV UGO DE LUCA**

Relazione di Notificazione **ULTIMO GIORNO**

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a
COMUNE DI RIVE D'ARCANO IN PERSONA DEL LEG.RAPPR. PRO TEMPORE



PIAZZA I° MAGGIO, 1 - 33030 RIVE D'ARCANO (UD)

mediante spedizione a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato A.R., ai sensi dell'art. 149 c.p.c. dall'Ufficio Postale di Roma Prati.

Roma, _____

L'Ufficiale Giudiziario

N. Raccomandata _____

A mezzo del servizio postale

06 SET 2016

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
Venanzio Falcioni

Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziali/Amministrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO
dell'atto spedito con raccomandata

76759005555-2

(Vedi avvertenze per gli uffici)

M^r

3 L - BALZANELLI s.r.l. - CORTE DI APPELLO ROMA

AG



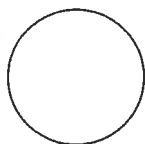
78310299589-8

Bollo dell'ufficio



AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE
L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o il destinatario deve restituire in raccomandata il presente avviso.

Bollo dell'ufficio
distributore



AVVISO DI RICEVIMENTO
da restituire a:

(Completare in stampatello maiuscolo)

ACOPD648 DG WU
VIA F. ROSAZZA 32
31 00153 ROMA

Trieste, 2 settembre 2016

Avv. Teresa BILLIANI



RELAZIONE DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Avv. Teresa BILLIANI, difensore del Comune di Tarvisio, domiciliato presso l'Avv. Ugo DE LUCA, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Notifiche del Tribunale di Roma, ho notificato l'atto che precede a:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, (C.F. 97439910585) in persona del Ministro in carica *pro tempore*, con sede in Roma, Via Nomentana

2

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, (C.F. 97439910585) in persona del Ministro in carica *pro tempore*, con sede in Roma, Via Nomentana 2, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in persona del legale rappresentante in carica *pro tempore*, con sede in Roma, Via dei Portoghesi 12

ORIGINALE

Cassa: **3** /2016

Cron.: **19.504**

N.dest.: 3

Data Ric. **05/09/2016**

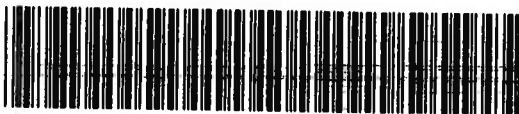
**UNEP
CORTE DI APPELLO
DI ROMA**

RICEVUTA PRESENTAZIONE ATTC

ULTIMO GIORNO

SPECIFICA

Diritti	11,63
Trasferte	11,51
10% trasferte	1,15
Dir.autenticaz.	0,00
Spesa postale	8,40
Bolli	0,00
Tot. specifica	32,69



Si rilascia ricevuta al richiedente **AVV UGO DE LUCA**
della somma versata per la notificazione dell'atto.

Data: **05/09/2016**

L'ufficiale Giudiziario _____



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

UFFICIO COPIA

È copia conforme all'originale che si
rilascia al sen. Ugo De Luca a richiesta
di _____



Sono fasciate n. _____
Roma 18 NOV 2016

Il Funzionario Responsabile

Ugo De Luca

STUDIO LEGALE
BILLIANI

Trieste, 29 dicembre 2016

Spett.le

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

in persona del legale rappresentante in carica *pro tempore*

Via Nomentana, 2

ROMA

TRASMISSIONE TRAMITE PEC ai seguenti indirizzi:

dip.infrastrutture@pec.mit.gov.it

dg.edilizia@pec.mit.gov.it

dg.edilizia-div4@pec.mit.gov.it

OGGETTO: COMUNE DI TARVISIO / MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROGRAMMA 6000 CAMPANILI - T.A.R. per il LAZIO, Sezione I, RICORSO SUB R.G. 10718/2016 - ORDINANZA N. 07147/2016.

Con riferimento alla posizione in oggetto, premesso che il T.A.R. per il Lazio, Sezione I, con Ordinanza n. 07147/2016, pubblicata in data 10.11.2016, pronunciata nel ricorso *sub* R.G. 10718/2016, ha disposto “*l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, c.p.a.*”, secondo le modalità in essa contenute e qui integralmente richiamate, fissando udienza pubblica al 5 aprile 2017, con la presente, in ottemperanza a quanto stabilito dal T.A.R. per il Lazio nella predetta Ordinanza

SI CHIEDE

al MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, Amministrazione resistente nel giudizio, la pubblicazione, sul proprio sito internet, dell’Ordinanza n. 07147/2016 del T.A.R.

34134 TRIESTE, Via Martiri della Libertà, 13
33028 TOLMEZZO (UD), Via Val di Gorto, 12

Tel. 040.3498407 Fax 040.3489000
Tel. - Fax 0433.466126

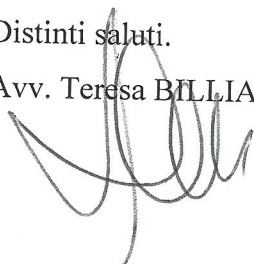
PEC teresa.billiani@avvocatitriestepec.it

per il Lazio, nonché *“di un sunto del ricorso introduttivo e dell’elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a.”*.

A tal fine, si trasmettono, in allegato, copie conformi all’originale dell’Ordinanza sopra menzionata, del ricorso introduttivo, nonché l’elenco dei Comuni collocati nella graduatoria impugnata con il ricorso *sub* R.G.5756/2014 innanzi al T.A.R. per il Lazio (Sentenza n. 10622/2015 del T.A.R. per il Lazio).

Distinti saluti.

Avv. Teresa BILLIANI





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E PER GLI INTERVENTI SPECIALI

Primo Programma "6000 Campanili"
Elenco finanziato dalla Legge di Stabilità 2014

N.	⁽¹⁾ Data presentazione	⁽¹⁾ Ora presentazione	Soggetto richiedente (Comune/Unione di Comuni)	Regione	Provincia	Popolazione (Cens. 2011)	Importo a carico dello Stato	⁽²⁾ Tipologia di intervento
1	24/10/2013	9.00.22	AGLIÈ	Piemonte	Torino	2644	€ 940 440,32	B
1	24/10/2013	9.00.22	CALTRANO	Veneto	Vicenza	2607	€ 570 000,00	B
1	24/10/2013	9.00.22	VILLA MINOZZO	Emilia Romagna	Reggio Emilia	3900	€ 1 000 000,00	B
4	24/10/2013	9.00.23	CORENO AUSONIO	Lazio	Frosinone	1671	€ 661 837,20	B
4	24/10/2013	9.00.23	OROTELLI	Sardegna	Nuoro	2152	€ 1 000 000,00	B
4	24/11/2013	9.00.23	PALÙ	Veneto	Verona	1284	€ 858 000,00	A2
4	24/10/2013	9.00.23	CASTELNUOVO DI FARFA	Lazio	Rieti	1047	€ 740 000,00	B
4	24/10/2013	9.00.23	PETRALIA SOPRANA	Sicilia	Palermo	3443	€ 999 053,43	A2
4	24/10/2013	9.00.23	VIÙ	Piemonte	Torino	1118	€ 953 000,00	B
4	24/10/2013	9.00.23	PONTI	Piemonte	Alessandria	618	€ 962 300,00	B
4	24/10/2013	9.00.23	MIGLIANICO	Abruzzo	Chieti	4844	€ 750 000,00	B
12	24/10/2013	9.00.24	ACQUAFONDATA	Lazio	Frosinone	282	€ 754 400,00	A2
12	24/10/2013	9.00.24	ZOPPE DI CADORE	Veneto	Belluno	265	€ 880 000,00	B
12	24/10/2013	9.00.24	PUEGNAGO SUL GARDA	Lombardia	Brescia	3263	€ 974 654,68	B
12	24/10/2013	9.00.24	PIOZZO	Piemonte	Cuneo	1007	€ 975 000,00	B
12	24/10/2013	9.00.24	UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI MONTANI DELL'ALTA VALLE	Lombardia	---	---	€ 600 000,00	B
12	24/10/2013	9.00.24	PIRAINO	Sicilia	Messina	3964	€ 935 215,63	B
12	24/10/2013	9.00.24	VALNEGRA	Lombardia	Bergamo	207	€ 640 000,00	A1
19	24/10/2013	9.00.25	SERRAPETRONA	Marche	Macerata	1008	€ 950 000,00	B
19	24/10/2013	9.00.25	PLATACI	Calabria	Cosenza	830	€ 953 177,19	C
19	24/10/2013	9.00.25	QUATTORDIO	Piemonte	Alessandria	1668	€ 676 820,40	A1
19	24/10/2013	9.00.25	CASTILENTI	Abruzzo	Teramo	1551	€ 973 000,00	B
19	24/10/2013	9.00.25	NARBOLIA	Sardegna	Oristano	1801	€ 750 000,00	C
19	24/10/2013	9.00.25	AUDITORE	Marche	Pesaro e Urbino	1624	€ 710 000,00	C
25	24/10/2013	9.00.26	POMPIANO	Lombardia	Brescia	3893	€ 977 485,23	A1
25	24/10/2013	9.00.26	CAGGIANO	Campania	Salerno	2803	€ 820 592,59	B
25	24/10/2013	9.00.26	MONEGLIA	Liguria	Genova	2890	€ 560 000,00	A1
28	24/10/2013	9.00.28	MALCESINE	Veneto	Verona	3685	€ 528 000,00	A1
28	24/10/2013	9.00.28	GRANOZZO CON MONTICELLO	Piemonte	Novara	1432	€ 773 000,00	A2
28	24/10/2013	9.00.28	MARANO MARCHESATO	Calabria	Cosenza	3474	€ 653 250,00	B
28	24/10/2013	9.00.28	DOMEGGE DI CADORE	Veneto	Belluno	2575	€ 890 000,00	A2
28	24/10/2013	9.00.28	OSNAGO	Lombardia	Lecco	4807	€ 994 000,00	A2
33	24/10/2013	9.00.29	RONCO CANAVESE	Piemonte	Torino	313	€ 998 000,00	B
33	24/10/2013	9.00.29	BORRELLO	Abruzzo	Chieti	368	€ 600 000,00	A2
33	24/10/2013	9.00.29	ATTIGLIANO	Umbria	Terni	1917	€ 788 930,00	A3
33	24/10/2013	9.00.29	BONORVA	Sardegna	Sassari	3669	€ 500 000,00	A2
38	24/10/2013	9.00.30	DUSINO SAN MICHELE	Piemonte	Asti	1044	€ 650 000,00	B
38	24/10/2013	9.00.30	CANDIANA	Veneto	Padova	2468	€ 504 000,00	B
38	24/10/2013	9.00.30	GRATTERI	Sicilia	Palermo	1019	€ 985 756,16	B
38	24/10/2013	9.00.30	CASTEL DEL MONTE	Abruzzo	L'Aquila	447	€ 998 000,00	B
41	24/10/2013	9.00.31	SALETO	Veneto	Padova	2730	€ 698 000,00	B
41	24/10/2013	9.00.31	MONTALBANO ELICONA	Sicilia	Messina	2420	€ 1 000 000,00	B
41	24/10/2013	9.00.31	CERVENO	Lombardia	Brescia	663	€ 793 629,43	A3
44	24/10/2013	9.00.32	ARRONE	Umbria	Terni	2839	€ 1 000 000,00	B
44	24/10/2013	9.00.32	BAGNARA DI ROMAGNA	Emilia Romagna	Ravenna	2348	€ 900 000,00	B
44	24/10/2013	9.00.32	LETTOPALENA	Abruzzo	Chieti	365	€ 1 000 000,00	B
44	24/10/2013	9.00.32	TERGU	Sardegna	Sassari	614	€ 800 000,00	B
44	24/10/2013	9.00.32	TOSSICIA	Abruzzo	Teramo	1418	€ 973 313,28	B
44	24/10/2013	9.00.32	ROASIO	Piemonte	Vercelli	2465	€ 995 000,00	B
50	24/10/2013	9.00.33	⁽³⁾ SESTO CAMPANO	Molise	Isernia	2331	€ 1 000 000,00	B
51	24/10/2013	9.00.34	⁽³⁾ GIUNCUGNANO	Toscana	Lucca	469	€ 1 000 000,00	B
52	24/10/2013	9.00.35	⁽³⁾ RUVO DEL MONTE	Basilicata	Potenza	1099	€ 1 000 000,00	A2
53	24/10/2013	9.00.36	⁽³⁾ SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	Campania	Avellino	4304	€ 916 231,60	B
54	24/10/2013	9.00.51	⁽³⁾ SAN BARTOLOMEO AL MARE	Liguria	Imperia	3127	€ 700 000,00	B
55	24/10/2013	9.00.56	⁽³⁾ ACQUARICA DEL CAPO	Puglia	Lecce	4898	€ 1 000 000,00	B
56	24/10/2013	9.02.04	⁽³⁾ RIVE D'ARCANO	Friuli Venezia Giulia	Udine	2479	€ 982 703,63	A2
57	24/10/2013	9.02.21	⁽³⁾ ETROUBLES	Valle d'Aosta	Aosta	496	€ 825 012,43	B



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E PER GLI INTERVENTI SPECIALI

Primo Programma "6000 Campanili"
Elenco finanziato dalla Legge di Stabilità 2014

N.	⁽¹⁾ Data presentazione	⁽¹⁾ Ora presentazione	Soggetto richiedente (Comune/Unione di Comuni)	Regione	Provincia	Popolazione (Cens. 2011)	Importo a carico dello Stato	⁽²⁾ Tipologia di intervento
58	24/10/2013	9.03.00	⁽³⁾ FAEDO	Trentino Alto Adige	P.A. Trento	610	€ 655 000,00	A2
59	24/10/2013	9.03.18	⁽³⁾ FAI DELLA PAGANELLA	Trentino Alto Adige	P.A. Trento	898	€ 676 806,80	A3
							€ 49 343 610,00	

Note:

- (1) - data ed ora corrispondenti a quanto rilevabile dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal gestore di p.e.c. del Soggetto che ha inviato - art. 7 c. 2 della Convenzione tra M.I.T. ed A.N.C.I.;
- (2) - tipologie di intervento - art. 5 della Convenzione tra M.I.T. ed A.N.C.I.:
- A1 = Adeguamento normativo di edifici pubblici esistenti
 - A2 = Ristrutturazione e rifunionalizzazione di edifici pubblici
 - A3 = Nuova costruzione di edifici pubblici
 - B = Realizzazione e manutenzione di reti viarie e infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse o reti telematiche di NGN e Wi-Fi
 - C = Salvaguardia e messa in sicurezza del territorio;
- (3) - ammesso ex art. 6 c. 4 della Convenzione tra M.I.T. ed A.N.C.I.